

Eleonora Strada
architetto

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA (PD)
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

RELAZIONE TECNICO/ACUSTICA

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
ATTIVITÀ
ATA VALUTAZIONE
C.M.
c.c.
21/01/2009

Padova, Aprile 2006

Aggiornamento Giugno 2006

Aggiornamento Dicembre 2006

2.0 DIC 2006

COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
Provincia di Padova



STUDIO: via Guido Reni, 63 - 35134 Padova - tel 049/8647545 fax 049/8647545
E-mail info@architettureacustica.it

INDICE

4	INTRODUZIONE
4	PREMESSA
7	QUADRO NORMATIVO
2.	LA NORMATIVA
3.	OBBLIGHI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
3.1	Classificazione acustica del territorio comunale (art. 6, par. 1, capo a)
3.2	Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione (art. 6, par. 1, capo b)
3.3	Adozione piani di risanamento (art. 6, par. 1, capo c)
3.4	Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità (art. 6, par. 1, capo d)
3.5	Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale (art. 6, par. 1, capo e)
3.6	Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli (art. 6, par. 1, capo f)
3.7	Funzioni amministrative di controllo (art. 6, par. 1, capo g)
3.8	Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee (art. 6, par. 1, capo h)
3.9	Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale (art. 6, par. 2)
3.10	Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (art. 7, par. 5)
3.11	Emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti (art. 9, par. 1)
4.	NOZIONE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA SECONDO D.P.C.M. 01/03/1991, LEGGE 447/95, D.P.C.M. 14/11/1997
4.1	Definizione delle classi
4.2	Valori limite di riferimento
5	TERMINI TECNICI E DEFINIZIONI
5.1	GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI
13	CRITERI GENERALI UTILIZZATI PER LA STESURA DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
6.	INDICAZIONI DI APPROCCIO METODOLOGICO ALLA SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE (D.G.R.V. 21 settembre 1993 n. 4313)
6.1	Metodo qualitativo
7.	CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIITI TERRITORIALI - RETE VIABILISTICA EXTRAURBANA
14	
8.	CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIITI TERRITORIALI - LINEE FERROVIARIE
15	
9.	CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE
16	

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI BAGNOLI RELAZIONE TECNICA . 17

10.2	RILIEVI FONOMETRICI ED INDIVIDUAZIONE ZONE "CRITICHE"	18
10.3	FASCE DI RISPETTO E DI TRANSIZIONE	19
	10.3.1 Fasce di rispetto per le infrastrutture stradali	19
	10.3.2 Fasce di transizione	19
10.4	INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE	19
	10.4.1 Individuazione delle Classi I- Aree particolarmente protette	19
	10.4.2 Individuazione delle Classi II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale ...	20
	10.4.3 Individuazione delle Classi III - Aree di tipo misto	20
	10.4.4 Individuazione delle Classi IV - Aree ad intensa attività umana	21
	10.4.5 Classe V - Aree prevalentemente industriali	21
	10.4.6 Classe VI - Aree esclusivamente industriali	21
10.5	FASCE DI RISPETTO E DI TRANSIZIONE	25
	10.5.1 Fasce di rispetto per le infrastrutture stradali	25
	10.5.2 Fasce di transizione	25
11	CARTOGRAFIA ED ELABORATI DI PRESENTAZIONE	25

INTRODUZIONE

1 PREMESSA

Il rumore sul territorio costituisce oggi uno stato quasi permanente di alienazione, da troppe persone accettato come un fatto inevitabile e quasi "naturale". La percezione del suono è una componente fondamentale per la vita dell'uomo. Raramente però riusciamo ad apprezzare completamente tutte le funzioni che l'organo dell'udito è in grado di fornirci: rende possibile la comunicazione tra le persone consentendoci di distinguere l'intensità, il timbro e l'intonazione della voce, può metterci in guardia da un pericolo o creare delle sensazioni piacevoli; inoltre, in esso risiede il nostro senso dell'equilibrio e la capacità di percepire la velocità e la direzione del movimento. Se il livello del rumore supera una certa soglia è causa di disagio e di disturbo fisico e psicologico e può incidere profondamente sullo stato di benessere e quindi di salute dell'individuo, e costituire una componente negativa che inquina l'ambiente di vita. In città il disturbo prodotto dal rumore provoca molte lamentele da parte dei cittadini. Questo è dovuto al fatto che, a differenza di altri inquinanti ambientali pur presenti, viene percepito come stimolo sensoriale che interferisce immediatamente sulle attività individuali e collettive, ben prima di raggiungere i livelli ai quali si verificano danni biologici. Anche se diverse e numerose sono le fonti di rumore all'interno delle abitazioni (TV, attività umane, elettrodomestici, impianti idraulici, ecc. ...) e dall'esterno che arriva il disturbo maggiore (traffico automobilistico, ferroviario, aereo, insediamenti industriali o artigianali, pubblici esercizi, ecc. ...).

Le sorgenti di rumore si possono dividere in "fisse" e "mobili". Le sorgenti fisse sono quelle che dipendono dall'attività umana e che agiscono stabilmente sul territorio (il capolinea e la fermata di un autobus, una discoteca, un'officina, un impianto industriale, la rimozione dei rifiuti da un cassonetto, le attività di pulizia della strada, i cantieri edili, i parcheggi). Per queste sorgenti è possibile determinare sia il luogo da cui proviene l'emissione sonora sia la sua durata nel tempo. Vengono invece considerate sorgenti mobili tutte quelle sorgenti per le quali non è possibile stabilire a priori la localizzazione (ad esempio un'automobile o un aereo). Tuttavia l'analisi di una fonte di immissione sonora può essere molto complessa, soprattutto quando si sovrappongono diversi tipi di sorgenti. Non vi è dubbio, ad esempio, che una strada o uno svincolo autostradale costituiscono una sorgente sonora fissa, anche se il rumore è provocato da un insieme di sorgenti mobili, ovvero le auto circolanti. Sono considerate sorgenti fisse, accanto agli impianti tecnici e alle installazioni industriali, anche le infrastrutture ferroviarie e stradali, i depositi di mezzi di trasporto e gli aeroporti: in tutti questi casi, la provenienza del rumore è perfettamente identificabile.

Il rumore può assumere livelli tali da nuocere all'integrità fisica e psichica dell'uomo. La scienza medica è da tempo concorde nell'affermare che gli eccessi di rumore oltre a danneggiare l'apparato uditivo possono arrecare notevoli problemi al sistema nervoso, all'apparato cardiovascolare nonché a quelli digerente e respiratorio.

Si possono distinguere tre tipi di disturbi provocati dal rumore:

a) effetti nocivi sull'organo dell'udito

Il danno specifico più grave all'organo dell'udito è rappresentato dalla sordità. La perdita dell'udito è un danno permanente (le cellule danneggiate non possono riprodursi) ed è un evento che si verifica in genere in seguito ad esposizione a livelli molto elevati di rumore, per periodi prolungati dell'ordine di anni. Generalmente si possono raggiungere tali livelli di rumore solamente in ambienti lavorativi, più rara è la perdita dell'udito a causa di eventi occasionali (esplosioni, traumi, ecc ...). La sensibilità al rumore ha comunque una spiccata variabilità individuale: mentre alcuni individui sono in grado di tollerare alti livelli di rumore per lunghi periodi, altri nello stesso ambiente vanno rapidamente incontro ad una diminuzione della sensibilità uditiva (ipoacusia).

Non esiste una cura per l'ipoacusia da rumore e, considerata la non facile applicazione delle protesì, l'unico rimedio è rappresentato dalla prevenzione. Pur tenendo conto della variabilità individuale, esistono livelli di rumore che possono essere ritenuti sicuri, generalmente nei soggetti esposti a livelli inferiori a 75 dB(A) non compaiono disturbi all'udito. Possono verificarsi i primi danni solo a seguito di un'esposizione a 75 dB(A) per 8 ore al giorno per 40 anni.

b) Effetti extrauditivi psicosomatici

Quando avvertiamo un rumore fastidioso, la prima reazione è quella di individuarne la sorgente e, se possibile, evitare l'esposizione. In numerose occasioni questo non è possibile, per cui l'organismo rimane esposto ad un agente che gli è nocivo. Ciò determina l'instaurarsi di una condizione stressante: *il rumore è il più noto e studiato fattore di stress fisico dell'ambiente*. Esso determina, come altri fattori di stress, una serie di reazioni di difesa (modificazioni del ritmo del respiro e accelerazione della frequenza cardiaca) e se lo stimolo permane a lungo o se la capacità di difesa dell'organismo vengono meno, possono verificarsi vere e proprie malattie psicosomatiche: disturbi all'apparato cardiovascolare (aumento della pressione e del battito cardiaco), gastroenterico (aumento della secrezione acida dello stomaco, aumento della motilità intestinale), respiratorio (aumento della frequenza respiratoria) e al sistema nervoso centrale. Tali disturbi vengono indicati come *effetti extrauditivi del rumore* proprio perché interessano altri apparati dell'organismo. A seconda della reattività dei singoli soggetti gli effetti si possono manifestare già per livelli di rumore inferiori ai 70 dB(A), tuttavia possono comparire anche a seguito di stimolazioni molto lievi. Considerando che i livelli di rumore urbano generalmente sono compresi tra i 40 e gli 80 dB(A) è comprensibile la rilevanza di insorgenza di effetti extrauditivi nell'ambito della popolazione.

Va considerato che l'abitudine ad un certo tipo di rumore non salva chi lo subisce dai danni fisiologici che provoca.

c) Effetti generali di disturbo

Anche per livelli molto bassi e per esposizioni brevi possono verificarsi condizioni di alterazione dello stato di benessere. Il rumore può disturbare il riposo, il sonno e la comunicazione degli esseri umani. Le interferenze con le varie attività umane, la riduzione della comprensione delle parole, i disturbi del sonno e del riposo, le interferenze

sull'attenzione, sul rendimento e sull'apprendimento determinano condizioni che possono ostacolare le attività di relazione e in generale peggiorare la qualità della vita. Le reazioni al rumore non dipendono solo dal livello ma anche dalle condizioni nelle quali il rumore si produce. Così, un rumore improvviso è più disturbante perché percepito come un allarme (una porta che sbatte, un vetro che si rompe), mentre un rumore continuo e stazionario è meglio tollerato (il frigorifero, la TV in sottofondo); un rumore giudicato 'necessario' è meglio tollerato di uno considerato inutile; un rumore prodotto in un contesto di quiete è più disturbante (rubinetto che goccio la di notte).

La risposta all'immissione sonora intrusiva di ciascun individuo è notevolmente influenzata da fattori legati sia a determinate caratteristiche del soggetto che subisce il rumore e sia a fattori circostanziali, dipendenti dalle occasioni di esposizione; ciò spiega perché le persone possono avere diverse reazioni allo stesso rumore.

QUADRO NORMATIVO

2. LA NORMATIVA

L'inquinamento acustico nelle aree abitative è regolamentato in Italia dalla legge n. 447 del 26/10/1995 che è entrata in vigore il 30/12/1995, e dal relativo D.P.C.M.: 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" attuativo di tale legge. Il "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/97 fissa i limiti massimi di accettabilità delle emissioni sonore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.

3. OBBLIGHI PER L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Nel seguito si elencano, in dettaglio, gli obblighi derivanti dalla L. 447/95 a carico dell'Amministrazione Comunale estraendo dal testo normativo le parti interessate.

3.1 Classificazione acustica del territorio comunale (art. 6, par. 1, capo a)

I comuni, secondo quanto stabilito dalle regioni, procedono alla classificazione del proprio territorio:

- tenendo presente preesistenti destinazioni d'uso del territorio
- indicando aree di particolare utilizzo (ad es. aree per spettacoli a carattere temporaneo)
- stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, per le quali il livello sonoro equivalente, misurato secondo i criteri del D.P.C.M. 1º marzo 1991, differisca di un valore superiore ai 5 dB(A)

3.2 Coordinamento degli strumenti urbanistici con la classificazione (art. 6, par. 1, capo b)

I PRG, i PUP, i PEP, i piani del traffico, i piani commerciali, devono tenere presente la classificazione del territorio comunale in modo da creare un coordinamento con le determinazioni assunte ai sensi del capo a.

3.3 Adozione piani di risanamento (art. 6, par. 1, capo c)

Nel caso di superamento dei valori di attenzione, intesi come il livello di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, tenendo presente:

- il piano urbano del traffico
- i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale.
- I piani di risanamento dovranno essere approvati dal consiglio comunale e dovranno contenere:
 - tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse eventuali sorgenti mobili, nelle zone da risanare
 - individuazione dei soggetti cui compete l'intervento
 - priorità, modalità e tempi di risanamento

- stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari
- eventuale misure cautelari a carattere di urgenza a tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3.4

Controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità (art. 6, par. 1, capo d)

I comuni sono chiamati al controllo del rispetto della normativa all'atto del rilascio di concessioni, agibilità, abitabilità; più in particolare, per nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a:

- attività produttive
- attività sportive e ricreative
- postazioni di servizi commerciali polifunzionali

le domande di concessione edilizia, o autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere documentazione di previsione di impatto acustico.

3.5

Adozione di regolamenti di attuazione della normativa statale e regionale (art. 6, par. 1, capo e)

I comuni sono chiamati all'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico.

3.6

Rilevazione e controllo delle emissioni sonore dei veicoli (art. 6, par. 1, capo f)

Ai comuni spetta la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modifiche.

3.7

Funzioni amministrative di controllo (art. 6, par. 1, capo g)

Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza: delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse

- della disciplina del rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto
- della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6
- della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita per il rilascio di concessioni di agibilità ed abitabilità

3.8

Autorizzazione allo svolgimento di attività temporanee (art. 6, par. 1, capo h)

Il Comune concede l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di zona, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso.

3.9 Adeguamento del regolamento di igiene e sanità o di polizia municipale (art. 6, par. 2)

I Comuni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico con particolare riferimento al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore.

3.10 Redazione della relazione biennale sullo stato acustico (art. 7, par. 5)

Nei Comuni con popolazione superiore a 50000 abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza.
Per i comuni che adottano il piano di risanamento la prima relazione è allegata allo stesso. Per gli altri comuni la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3.11 Emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti (art. 9, par. 1)

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco, con provvedimento motivato può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

4. NOZIONE DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA SECONDO D.P.C.M. 01/03/1991, LEGGE 447/95, D.P.C.M. 14/11/1997

La L. 447/95, così come il precedente il D.P.C.M. 01/03/91, impone ai Comuni l'obbligo di adozione di una classificazione acustica del territorio (definita anche zonizzazione acustica); questa operazione consiste nell'individuazione all'interno del territorio comunale di porzioni omogenee dello stesso (suddivisione in classi), alle quali vengono attribuiti valori limite del livello sonoro che in esse non dovrebbero essere superati.
Nelle linee guida ANPA, la zonizzazione acustica è definita come un atto tecnico politico di governo del territorio il cui obiettivo è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale, industriale.

4.1. Definizione delle classi

Il D.P.C.M. 01 marzo 1991 e successivamente il D.P.C.M. 14.11.1997, riportano le definizioni delle classi nelle quali deve essere ripartito il territorio comunale ai fini della zonizzazione acustica secondo quanto sotto elencati.

Classe I - Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago; aree residenziali, rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Classe III - Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici

Classe IV - Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree con limitata presenza di piccole industrie

Classe V - Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Classe VI - Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

4.2. Valori limite di riferimento

I limiti introdotti dalla Legge Quadro 447/95 e definiti dal successivo D.P.C.M. 14 novembre 1997 si suddividono in:

1. Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

2. Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitato o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;

3. Valori di qualità: il valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per la realizzazione degli obiettivi di tutela previsti dalla legge 447/95;

STUDIO: via Guido Reni, 63 - 35134 Padova - tel 049/8647545 fax 049/8647545

E-Mail info@architettureacustica.it

TECNICO COMPETENTE N°366 AI SENSI DELLA L.GE N°47 DEL 26/10/95

4. Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente.

I valori limite di immissione sono divisi inoltre in:

5. Valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;

6. Valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo.

Nelle Tab. 1, 2 e 3 che seguono sono riportati i valori limite di riferimento sopraindicati.

Tab. 1 - Valori limite di emissione - Leg in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio		tempi di riferimento	
I	aree particolarmente protette	45	Diurno (06.00 - 22.00)
II	aree prevalentemente residenziali	50	Notturmo (22.00 - 06.00)
III	aree di tipo misto	55	
IV	aree di intensa attività umana	60	
V	aree prevalentemente industriali	65	
VI	aree esclusivamente industriali	65	

Tab. 2 - Valori limite di immissione - Leg in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
I	aree particolarmente protette	50	Diurno (06.00 - 22.00)
II	aree prevalentemente residenziali	55	Notturmo (22.00 - 06.00)
III	aree di tipo misto	60	
IV	aree di intensa attività umana	65	
V	aree prevalentemente industriali	70	
VI	aree esclusivamente industriali	70	

Tab. 3 - Valori di qualità - Leg in dB(A)

classi di destinazione d'uso del territorio		Tempi di riferimento	
I	aree particolarmente protette	47	Diurno (06.00 - 22.00)
II	aree prevalentemente residenziali	52	Notturmo (22.00 - 06.00)
III	aree di tipo misto	57	
IV	aree di intensa attività umana	62	
V	aree prevalentemente industriali	67	
VI	aree esclusivamente industriali	70	

5 TERMINI TECNICI E DEFINIZIONI

Si riportano i termini tecnici di maggiore impiego in acustica e le definizioni delle grandezze contenute nel D.M.A. 16 marzo 1998 (Allegato A).

5.1. GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI

LAeq = valore del livello continuo equivalente ponderato A. Per livello equivalente si intende il livello sonoro stazionario che in un dato periodo di tempo e in un dato punto contiene la stessa quantità di energia del segnale sonoro variabile nel tempo;

Lmax dB(A): valore di pressione sonora massimo ponderato A rilevato all'interno dell'intervallo di misura considerato;

Lmin dB(A): valore di pressione sonora minimo ponderato A rilevato all'interno dell'intervallo di misura considerato;

A: curva di ponderazione in frequenza del segnale sonoro che simula la risposta uditiva dell'orecchio umano;

SPL: livello di pressione sonora espresso in dB;

dB: unità di misura convenzionale con la quale in acustica si indica il livello di un fenomeno sonoro;

CRITERI GENERALI UTILIZZATI PER LA STESURA DEI PIANI DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

6. INDICAZIONI DI APPROCCIO METODOLOGICO ALLA SUDDIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE (D.G.R.V. 21 settembre 1993 n. 4313)

6.1 Metodo qualitativo

L'approccio di tipo qualitativo si basa prevalentemente sulla ricognizione diretta dei luoghi e sulla conoscenza del loro effettivo utilizzo, tenuto conto delle destinazioni d'uso previste dal Piano Regolatore vigente.

La D.G.R. n. 4313 indica la possibilità di suddividere in classi il territorio comunale riferendone l'attribuzione di classe alla relativa funzione di fruizione o alla tipologia di particolari infrastrutture in esso presenti.

Vengono in particolare indicate come appartenenti alla:

Classe I – Aree particolarmente protette

complessi ospedalieri
complessi scolastici

parchi pubblici importanti (non aree verdi di quartieri)
aree residenziali rurali

aree di particolare interesse urbanistico (storico-paesaggistico-ambientale)
ovvero le aree in cui il silenzio è condizione di base fondamentale per una corretta fruizione delle strutture;

Classe II – Aree prevalentemente residenziali

zone residenziali

nuclei di antica origine

centri rurali

cioè quelle aree in cui "l'abitare" è la funzione prioritaria, in cui le eventuali attività commerciali, se presenti, sono prevalentemente al servizio delle abitazioni; sono assenti le attività industriali e artigianali ed è presente solo il traffico veicolare di attraversamento;

Classe III – Aree di tipo misto

aree rurali (interessate da attività che impiegano macchine operatrici)

nuclei di antica origine

zone urbane di espansione;

Classe IV – Aree di intensa attività umana

aree con limitata presenza di piccole industrie

centri direzionali, ipermercati, centri commerciali

aree portuali

aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie aree urbane interessate da intenso traffico veicolare (con elevata presenza di attività terziarie e con presenza di attività artigianali);

Classe V – Aree prevalentemente industriali
aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni;

Classe VI – Aree esclusivamente industriali
aree esclusivamente interessate da attività industriale e prive di insediamenti abitativi.

Questa netta suddivisione garantisce l'attribuzione di alcune classi ad aree particolari del territorio in cui la funzione di fruizione dello stesso è precisamente determinata (come ad esempio le aree industriali inequivocabilmente classificabili in classe V o VI). A tal proposito quindi viene definita questa fase come classificazione diretta, senza l'ausilio, cioè, di ulteriori parametri di controllo.

7. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - RETE VIABILISTICA EXTRAURBANA

La D.G.R. n° 4313/93 non classifica esplicitamente la rete viaria, in quanto le strade non costituiscono una zona, ma individua il sistema viabilistico come uno degli elementi che concorrono a stabilire le caratteristiche di un'area e a classificarla; pertanto le strade di quartiere o locali (cioè in generale tutte quelle a carattere prettamente urbano) sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica e la loro presenza influisce sulla classificazione soltanto per il tipo di traffico che le percorre (così come indicato dalla D.G.R. al paragrafo 4.0). Ciononostante si possono presentare casi in cui l'esistenza di un asse viabilistico che si insinua all'interno del tessuto urbano, può condizionare la classificazione di un ambito territoriale e indurre erroneamente a inserire tale ambito in una classe superiore a quella prevista dal D.P.C.M. 14.11.1997. E' il caso di autostrade, di strade di grande comunicazione e di traffico elevato e di strade di media importanza che insistono su aree agricole e su aree di particolare interesse urbanistico territoriale.

In casi particolari, al fine di evitare errori di classificazione e qualora non sussistano specifiche esigenze di maggiore tutela, vengono invitate le Amministrazioni Comunali a considerare le distanze minime a protezione del nastro stradale di cui D.M. 1/4/1968 n° 1404, lettere A, B, C, come fasce di rispetto da inserire in classe IV, come sotto riportato:

- Strade di tipo A) 60.00 m.
- Strade di tipo B) 40.00 m.
- Strade di tipo C) 30.00 m.
- Strade di tipo D) 20.00 m.

E' opportuno ricordare che per il rumore stradale il relativo decreto previsto dalla L. 447/95 è ancora in fase di discussione. Questo regolamento di disciplina prevederà delle fasce fiancheggianti le infrastrutture, dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile a seconda del genere e della categoria dell'infrastruttura stessa (da 60 m a 30 m per lato a seconda del tipo) come individuata nel D.Lgs. 30/04/92 n.285.

Le attuali strutture di decreto, indicano le fasce di pertinenza come elementi sussidiari alla zonizzazione acustica del territorio; esse vanno a sovrapporsi alla zonizzazione realizzata costituendo delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico stradale rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Per quello che riguarda le infrastrutture del traffico, è importante infine osservare che le strade di quartiere o locali sono considerate parte integrante dell'area di appartenenza ai fini della classificazione acustica e quindi prive di fascia di pertinenza.

8. CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - LINEE FERROVIARIE

La D.G.R. 4313/93 non classifica esplicitamente la rete ferroviaria, in quanto di per se le ferrovie non costituiscono una zona. Ciononostante si possono presentare casi in cui l'esistenza di una linea ferroviaria che si insinua all'interno del tessuto urbano, potrebbe condizionare la classificazione di un ambito territoriale, e indurre erroneamente a inserire tale ambito in una classe superiore a quella prevista dal D.P.C.M. 14.11.1997.

E' il caso di linee ferroviarie, che insistono su aree agricole e su aree di particolare interesse urbanistico territoriale.

In casi particolari, al fine di evitare errori di classificazione e qualora non sussistano specifiche esigenze di maggiore tutela, vengono invitate le Amministrazioni Comunali a considerare le distanze minime a protezione dei tracciati delle linee ferroviarie di cui al D.P.R. n.753/80 come fascia di rispetto da inserire in classe IV esse hanno un'estensione di 30.00 m dal limite della zona di occupazione della più vicina rotata.

E' opportuno ricordare che per il rumore ferroviario è stato emanato in applicazione della L. 447/95 il D.P.R. 18 Novembre 1998, questo regolamento di disciplina prevede delle fasce fiancheggianti le infrastrutture (binari), dette "fasce di pertinenza", di ampiezza variabile che, a seconda del tipo di infrastruttura (esistente o di nuova realizzazione) e della categoria della stessa (ferrovie con velocità di progetto inferiore o superiore ai 200 km/h) sono di 250 m per lato.

Per tali fasce di pertinenza vengono stabiliti dei valori di immisione nel territorio riferiti alla sola rumorosità prodotta dalla infrastruttura medesima.

Tali valori limite sono differenziati, secondo le categorie di ricevitori, del periodo diurno o notturno, e per infrastrutture esistenti o di nuova realizzazione.

Le attuali strutture di decreto, indicano le fasce di pertinenza come elementi sussidiari alla zonizzazione acustica del territorio; esse vanno a sovrapporsi alla zonizzazione realizzata costituendo delle "fasce di esenzione" relative alla sola rumorosità prodotta dal traffico ferroviario rispetto al limite di zona locale, che dovrà invece essere rispettato dall'insieme di tutte le altre sorgenti che interessano detta zona.

Il decreto prevede inoltre che qualora vengano costruiti nuovi edifici, all'interno delle fasce di pertinenza sopra citate, le opere necessarie al rispetto dei limiti acustici di immisione all'interno degli edifici siano a carico del titolare della concessione edilizia

STUDIO: via Guido Reni, 63 - 35134 Padova - tel 049/8647545 fax 049/8647545

E-Mail: info@architettureacustica.it

TECNICO COMPETENTE N°366 AI SENSI DELLA L.GE N°47 DEL 26/10/95

9. CLASSIFICAZIONE LUNGO I CONFINI DI AREE DI DIVERSA CLASSE

La D.G.R. disciplina gli aspetti relativi alla contiguità di zone con classificazione acustica diversa, indicando quanto segue:

- nelle zone di confine tra le aree di diversa classe si assume come principio generale che siano rispettati i limiti relativi alla classe inferiore
- in alcuni casi vengono previste delle fasce di transizione, riportate nella tabella 8, nelle quali si prevede il graduale passaggio del disturbo acustico dai limiti della zona superiore ai limiti della zona inferiore;
- per quanto attiene alla localizzazione di dette fasce la D.G.R. lascia ampia libertà, permettendo alle Amministrazioni Comunali di inserire le fasce completamente nella zona di classe superiore o in quella inferiore, ovvero a cavallo delle stesse.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL COMUNE DI BAGNOLI

RELAZIONE TECNICA

Il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica, sulla scorta dei riferimenti normativi, si basa sulla tipologia d'uso del territorio e non solamente su una sua fotografia acustica, in quanto deve tendere alla salvaguardia del territorio e della popolazione dall'inquinamento acustico. (art. 4 D.C.R. n. 77 del 22/02/2000)

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale richiede una conoscenza puntuale sia delle destinazioni d'uso attuali del territorio che delle previsioni degli strumenti urbanistici.

Nel dettaglio, il lavoro è stato svolto secondo quattro fasi principali alcune delle quali suddivise in attività secondarie:

1. Acquisizione dati e basi cartografiche

2. Elaborazione del Documento Preliminare di Zonizzazione acustica:

- Analisi degli strumenti di pianificazione vigente;

- Individuazioni delle classi acustiche;

- Definizione di una prima bozza di classificazione acustica;

- Aggiornamento del Documento Preliminare di Zonizzazione Acustica;

3. Indagini fonometriche;

4. Elaborazione del Documento Definitivo di Zonizzazione Acustica: verifica ed

ottimizzazione della zonizzazione acustica preliminare:

- Compatibilità acustica aree contigue.

Nella seconda fase della stesura del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Arre il criterio adottato è di tipo qualitativo.

L'approccio di tipo qualitativo si basa prevalentemente sulla ricognizione diretta dei luoghi e sulla conoscenza del loro effettivo utilizzo, tenuto conto delle destinazioni d'uso previste dal Piano Regolatore vigente.

La D.G.R. V. n. 4313/93 indica la possibilità di suddividere in classi il territorio comunale riferendone l'attribuzione di classe alla relativa funzione di fruizione o alla tipologia di particolari infrastrutture in esso presenti.

Le aree del Comune sono state quindi inizialmente classificate acusticamente sulla base dello zoning stabilito dal P.R.G. e successivamente, sulla base dei rilievi fonometrici eseguiti su tutto il territorio comunale, si sono individuate alcune zone "critiche" in cui i livelli superano i limiti di immissione sonora stabiliti dalla Normativa vigente, ed in particolare dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e dalla L. 26/10/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

Si sono inoltre individuate le fasce di rispetto delle infrastrutture stradali e le fasce di transizione tra classi adiacenti con salto maggiore di 5 dB, nel rispetto della Normativa sopradde

10.2 RILIEVI FONOMETRICI ED INDIVIDUAZIONE ZONE "CRITICHE"

Nel mese di Maggio 2003 si è eseguita una campagna di rilievi fonometrici su tutto il territorio comunale. Sulla base di questi rilievi sono quindi state individuate alcune zone "critiche" in cui i livelli di immissione sonora superano i limiti stabiliti dalla Normativa vigente. (Vedi tavola allegata)

In particolare:

1. Rilievo eseguito nei pressi dell'officina del fabbro (Pos. 2).
Leq = 59.9 dB(A)
2. Rilievo eseguito nei pressi dello scolo Vitella (Pos. 12).
Leq = 50.1 dB(A)
3. Rilievo eseguito nei pressi della falegnameria (Pos. 19).
Leq = 54.8 dB(A)
4. Rilievo sulla strada principale (Pos. 36).
Leq = 53.2 dB(A)
5. Rilievo sulla strada principale (Pos. 52).
Leq = 57.4 dB(A)
6. Rilievo sulla strada principale (Pos. 55).
Leq = 54.9 dB(A)
7. Rilievo sulla strada principale (Pos. 56).
Leq = 52.8 dB(A)
8. Rilievo presso stabilimenti industriali (Pos. 61).
Leq = 58.9 dB(A)
9. Rilievo presso stabilimenti industriali (Pos. 62).
Leq = 64.4 dB(A)
10. Rilievo presso stabilimenti industriali (Pos. 63).
Leq = 56.5 dB(A)
11. Rilievo presso stabilimenti industriali (Pos. 64).
Leq = 57.3 dB(A)

10.3 FASCE DI RISPETTO E DI TRANSIZIONE

Si è resa necessaria l'individuazione di fasce di rispetto delle infrastrutture stradali e fasce di transizione tra classi adiacenti con salto maggiore di 5 dB, nel rispetto della Normativa vigente.

10.3.1 Fasce di rispetto per le infrastrutture stradali

Al fine di evitare errori di classificazione e qualora non sussistano specifiche esigenze di maggior tutela viene invitata l'Amministrazione Comunale a considerare le distanze minime di protezione del nastro stradale di cui DM. 1/04/1968 n° 1404, lettere A,B,C, come fasce di rispetto da inserire in classe IV come sotto riportato:

- le strade extraurbane principali sono state dotate di fascia di rispetto di larghezza pari a 30 metri quando il sedime stradale scorre in campo libero,
- le strade di tipo extraurbane secondarie sono state dotate di fascia di rispetto di larghezza pari a 20 metri sia quando il sedime stradale scorre in campo libero sia quando il sedime stradale scorre all'interno del tessuto urbano.

10.3.2 Fasce di transizione

Per quanto riguarda l'adiacenza di Classi con valori di riferimento che differiscono di più di 5 dB si è provveduto ad inserire una fascia di transizione. E' il caso della aree produttive, classificate in Classe V, inserite all'interno di aree rurali classificate in Classe II. In questo caso si è provveduto a creare un fascia di transizione di larghezza pari a 100 metri che assume i limiti della Classe IV.

10.4 INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI ACUSTICHE

Sulla base delle definizioni fornite dal DPCM 14.11.1997 e tenuto conto della attuale destinazione d'uso del territorio, regolamentata e disciplinata dal vigente PRG, si è proceduto alla individuazione delle sei classi acustiche.

10.4.1 Individuazione delle Classi I- Aree particolarmente protette

Definizione:

rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere e scolastiche; aree destinate al riposo ed allo svago; aree residenziali, rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

Applicazione:

nella Classe I sono da inserire le aree protette quali i complessi ospedalieri, i complessi scolastici, i parchi pubblici di particolare interesse e importanza paesaggistica. Il verde sportivo e il verde di quartiere non sono da considerarsi quali zone da tutelare in quanto la quiete non rappresenta un elemento fondamentale per la loro fruizione.

Individuazione: Non sono da inserire in Classe I i singoli edifici scolastici o le singole strutture sanitarie (distretti, ambulatori, ecc.).
sono state individuate aree da inserire in Classe I

Retinatura: frecce

10.4.2 Individuazione delle Classi II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale

Definizione: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.

Applicazione: nella Classe II sono da inserire le aree agricole e rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici in modo sporadico le zone residenziali in cui l'abitare è la funzione prioritaria in cui mancano, o comunque non sono significative, le attività commerciali che, se presenti, sono prevalentemente a servizio delle abitazioni (es. negozi, piccoli uffici). L'assenza di importanti assi di attraversamento e di strade principali di connessione urbana, l'assenza di attività artigianali e industriali, assieme alla bassa densità di popolazione consentono di individuare, indicativamente, tali aree solo all'interno delle Zone C del PRG vigente.

Retinatura: puntinato

10.4.3 Individuazione delle Classi III - Aree di tipo misto

Definizione: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Applicazione: sono da inserire in Classe III le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali. Solitamente tale aree sono solitamente individuate nelle Zone B e C del PRG.

Retinatura: rete

10.4.4 Individuazione delle Classi IV - Aree ad intensa attività umana**Definizione:**

rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Applicazione:

sono da inserire in Classe IV le aree residenziali in cui la presenza di attività artigianali e industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione contribuisce a ridurre in un modo consistente la monofunzionalità residenziale; le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici e con presenza di attività artigianali. La descrizione consente di individuare tali aree come il "centro città", cioè quelle aree urbane caratterizzate da un'alta presenza di attività terziaria. Tali zone coincidono spesso con le zone A e con le zone B di prima espansione del PRG.

Retinatura:

palini

10.4.5 Classe V - Aree prevalentemente industriali**Definizione:**

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni

Applicazione:

sono da inserire in Classe V le aree interessate da insediamenti industriali con scarsità di abitazioni, ovvero le aree a carattere prevalentemente produttivo, artigianale e industriale in cui le abitazioni rappresentano una dimensione minima rispetto alla destinazione d'uso dell'area. Di norma possono essere inserite in Classe V solo quelle aree individuate dal PRG vigente come zone D. sono state inserite in Classe V le aree produttive artigianale individuate come zone D dal PRG vigente.

Classificazione:

doppie linee a 45°

Retinatura:**10.4.6 Classe VI - Aree esclusivamente industriali****Definizione:**

rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali prive di abitazioni

Applicazione: sono da inserire in Classe VI le aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale, prive di abitazioni. Di norma possono essere inserite in Classe VI solo quelle aree individuate dal PRG vigente come zone D.

Classificazione: non sono state individuate aree da inserire in Classe VI.

Nella tabella che segue si riporta l'elenco delle posizioni individuate sul territorio con riferimento allo zoning effettuato sulla base del P.R.G. vigente, la loro classificazione acustica con i rispettivi valori limite di immissione di riferimento.

Pos.	L _{eq}	Min L	Max L	Max P	Peak	Sel	Descrizione
1	47,5	43,6	52,9	66,4	62,4	60,8	Traffico sulla via principale, vento, rumori ambientali
2	47,1	-	-	-	-	-	Senza fabbro
2 bis	59,9	-	-	-	-	-	Con fabbro
3	47,1	41,6	55,2	68,3	62,3	61,5	Traffico sulla via principale, vento, rumori ambientali
4	46,8	39,6	55,1	67,7	63,0	60,8	Traffico sulla via principale, vento, rumori ambientali
5	51,9	41,4	62,2	71,7	62,4	67,8	Molto traffico, rumori ambientali
6	49,1	41,9	54,1	70,5	70,1	62,5	Traffico, rumori ambientali
7	48,6	42,7	53,7	67,0	66,1	60,4	Traffico lontano, traffico, rumori ambientali
8	52,0	47,6	56,0	71,8	69,7	67,8	Molto traffico su strada principale, rumori ambientali
9	48,9	42,0	58,6	72,4	59,8	62,7	Traffico, rumori ambientali
10	44,9	37,7	53,3	64,7	57,3	59,1	Traffico lontano, rumori ambientali
11	53,8	47,6	59,1	71,9	68,1	67,8	Traffico su strada principale, rumori ambientali
12	50,1	44,2	56,0	81,0	64,8	61,5	Strada principale trafficata, rumori ambientali
12 bis	73	-	-	-	-	-	Strada principale con traffico elevato
13	35,9	32,9	38,5	53,4	52,6	47,4	Traffico lontano, rumori ambientali
14	48,4	41,6	53,6	67,6	65,2	60,1	Traffico lontano, rumori ambientali, nubiella no rumore
15	45,1	39,3	51,8	67,8	66,2	59,1	Traffico lontano, rumori ambientali
16	42,5	38,4	48,4	63,3	62,3	55,3	Traffico lontano su strada principale, rumori ambientali
17	50,8	44,8	55,4	83,4	66,3	65,3	Traffico su strada principale
18	42,5	37,9	49,4	63,7	63,0	56,5	Traffico lontano, traffico su strada

Comune di Bagnoli

Classificazione acustica del territorio comunale

18	41.4	35.2	51.5	79.5	63.0	58.2		principale
bis								
19	54.8	50.6	65.1	77.9	68.6	72.3	Produzione legname, rumori ambientali	
20	39.5	35.4	43.6	65.9	61.1	56.0	Z.l. lontana	
21	43.2	38.1	50.4	62.2	62.0	58.0	Traffico lontano, vento, rumori ambientali	
22	40.0	35.2	45.2	58.0	55.7	55.5	Traffico sulla Monseice- Mare, rumori ambientali	
23	40.7	34.7	50.7	64.6	63.9	55.9	Traffico lontano, vento, rumori ambientali	
24	48.6	45.0	56.0	69.2	63.5	65.9	Allevamento, vento, rumori ambientali	
25	44.0	39.0	52.3	64.4	60.3	56.0	Traffico lontano, rumori ambientali	
26	38.0	33.4	41.4	58.2	53.3	49.4	Traffico lontano, rumori ambientali	
27	43.1	30.0	49.7	62.1	62.8	58.5	Rumore da abitazioni, rumori ambientali	
28	44.9	38.2	50.4	63.7	71.4	58.7	Traffico strada principale, rumori ambientali	
29	41.1	34.2	50.2	63.4	58.4	54.3	Traffico lontano, rumori ambientali	
30	41.1	-	-	-	-	-	Canì, persone, no auto	
31	63.6	61.0	74.7	88.6	84.2	81.5	Legname, rumori ambientali	
32	48.4	43.3	53.7	66.5	65.1	60.1	Fabbro chiuso e fabbro lato villa via V. Emanuele no rumore, cantiere, traffico su strada principale lontano, rumori ambientali	
33	40.7	35.6	45.2	58.1	60.8	55.6	Laboratorio artigiano fa rumore solo laboratorio	
34	53.0	47.5	58.2	71.2	65.1	70.1	Dentro giardino ultima abitazione,	
35	40.6	33.5	46.3	59.6	58.2	57.9	Auto lontane su strada principale,	
36	53.2	45.4	61.3	75.8	65.6	70.7	Officina meccanica in lontananza, strada principale, rumori ambientali	
37	35.1	30.3	42.5	65.8	49.1	53.9	Cimitero, traffico lontano, rumori ambientali	
38	48.9	42.4	61.4	89.4	76.8	66.6	Officina meccanica Dante poco rumorosa, rumori ambientali	
39	48.9	38.7	60.0	71.9	66.7	70.9	"Labormix" in via Goldoni, rumori ambientali	

STUDIO: via Guido Reni, 63 - 35134 Padova - tel 049/8647545 fax 049/8647545
 E-Mail info@architetturacustica.it
 TECNICO COMPETENTE N°366 AI SENSI DELLA L.GE N°47 DEL 26/10/95

40	39.4	33.2	45.3	63.9	55.7	54.7	Uccellini
41	38.6	36.4	43.1	63.1	59.5	54.1	No passaggio auto, rumori ambientali
42	40.2	34.2	46.2	60.8	52.4	54.5	Rumori ambientali, auto
43	43.9	37.3	49.3	63.5	58.3	59.5	Rumori ambientali
44	47.6	39.7	54.7	69.2	62.0	65.5	Traffico strada principale, rumori ambientali
45	35.9	31.9	42.7	59.5	56.2	50.5	Industrie lontane
46	45.6	42.6	49.5	72.2	65.7	60.5	Z.I al limite con abitazioni
47	41.4	37.7	46.9	64.9	57.9	54.6	Rumori ambientali
48	34.8	30.5	51.1	66.9	46.5	55.0	Z.I. lontana, allevamento poco rumore
49	37.9	31.6	45.3	60.6	56.3	50.2	Vento e rumori ambientali
50	39.4	30.3	47.5	61.3	56.2	54.5	Vento e rumori ambientali
51	44.5	32.4	55.0	68.6	60.5	62.3	Voci da abitazioni, rumori ambientali chiesa nelle vicinanze
52	57.4	49.0	65.3	77.2	80.5	74.8	Traffico principale
53	43.3	35.2	48.9	62.2	59.2	57.3	Voci da abitazioni, rumori ambientali
54	47.3	37.4	54.2	70.4	63.8	64.5	Traffico strada principale, rumori ambientali, rumore di cantiere
55	54.9	39.2	65.7	77.6	72.0	74.7	Molto traffico su strada principale
56	52.8	43.6	58.9	71.2	62.5	68.8	Molto traffico su strada principale
57	46.7	38.1	54.2	68.0	67.6	63.1	Traffico strada principale, vento, rumori ambientali
58	45.2	40.5	49.3	64.9	60.9	59.2	Bambini al campo sportivo, rumori ambientali
59	49.9	43.3	58.2	71.1	60.8	64.8	Molto rumore interno scuola, vento, traffico strada principale
60	41.4	37.2	51.5	64.6	59.1	58.0	Cantiere lontano
61	58.9	55.6	62.8	75.2	69.5	75.2	Fabbro vicino villa e fabbro di fronte deposito legname no rumore
61 bis	66.6	-	-	-	-	-	Solo marmista, traffico su strada principale
62	64.4	63.7	65.2	79.2	76.6	78.5	Solo stabilimenti
63	56.5	54.3	63.1	75.0	69.6	72.4	Stabilimenti vicino parcheggio
64	57.3	56.4	58.7	72.4	69.0	72.9	Solo stabilimenti

10.5 Fasce di rispetto e di transizione

Si è reso necessario l'individuazione di fasce di rispetto delle infrastrutture stradali e fasce di transizione tra classi adiacenti con salto maggiore di 5 dB.

10.5.1 Fasce di rispetto per le infrastrutture stradali

Le infrastrutture prese in considerazione sono Strada principale di attraversamento del paese

Sulla base delle indicazioni fornite da parte dell'Amministrazione Comunale e tenuto conto di quanto disposto dalle bozze di decreto sulle infrastrutture stradali in fase di emanazione, si è operato come segue:

- relativamente alla Classificazione acustica valida tutte le strade sono state dotate di fascia di rispetto di larghezza pari a 20 metri, ad eccezione della Strada Provinciale N° 15 dotata invece di una fascia di rispetto di larghezza pari a 30 metri.

Nell'elaborato grafico le fasce di pertinenza dell'infrastruttura stradale sono state evidenziate con tratteggio di linee a 45° molto fitte.

Le fasce di rispetto di pertinenza dell'infrastruttura stradale assumono i limiti della Classe IV.

10.5.2 Fasce di transizione

Per quanto riguarda l'adiacenza di Classi con valori di riferimento che differiscono di più di 5 dB si è provveduto ad inserire una fascia di transizione. E' il caso della aree produttive, classificate in Classe V, inserite all'interno di aree rurali classificate in Classe II. In questo caso si è provveduto a creare un fascia di transizione di larghezza pari a 100 metri che assume i limiti della Classe IV.

Nell'elaborato grafico le fasce di transizione sono state evidenziate con tratteggio di linee a 45°.

11 CARTOGRAFIA ED ELABORATI DI PRESENTAZIONE

La terza fase del Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale reso al Comune è composta dei seguenti documenti ed elaborati:

- Relazione tecnica descrittiva del Piano di Zonizzazione Acustica
- Tav. n° 1 - Classificazione Acustica Territorio Comunale sulla base dello zoning del P.R.G. con individuazione problematiche conseguenti ai rilievi fonometrici eseguiti ed individuazione fasce di rispetto e di transizione

